



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 29-04-2020

Oggetto: Approvazione programma per la stipula di contratti di collaborazione autonoma art. 3 comma 55 legge 244/2007

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, presso Locali Ex Mensa Piazzale Piccioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Baroni Mario	P	MICHELI EMANUELE	P
CUCCULELLI SAMUELE	P	CELLOCCO LUCA	P
BRAGHETTI ROBERTO	P	BARBONI FABIO	A
FERIOLI ANSOVINO	P	REVERSI GIUSEPPE	A
ANTONELLI STEFANO	A	CARNEVALI BARBARA	P
BENTIVOGLIO SERGIO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

SERGIO BENTIVOGLIO

LUCA CELLOCCO

BARBARA CARNEVALI

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;

Premesso altresì che:

- La legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007), come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, all'art. 3, comma 55, dispone che “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- Per esigenze di contenimento della spesa pubblica è opportuno conferire tali incarichi esclusivamente per esigenze alle quali non si può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;
- Tali incarichi rappresentano, pertanto, una modalità di reperimento di personale specialistico, all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli art. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura, quindi, come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;
- Le prestazioni professionali di studio, ricerca, consulenza, sono da utilizzarsi in compiti complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e, come tali, sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici o di obiettivi specialistici dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;
- La Corte dei Conti- Sezione riunite in sede di controllo- adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le categorie di incarico di cui si sta trattando evidenziando quanto segue:
 1. gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 2. gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 3. le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ed esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

Tutto ciò premesso;

Evidenziato che per quanto riguarda la disciplina degli incarichi:

1. l'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede:
“ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”;

2. l'art. 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), precisa che l'affidamento può avvenire solo a soggetti in possesso di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”;
3. sempre l'art. 3, comma 18 della citata legge finanziaria 2008 stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino obbligatoriamente, sul proprio sito istituzionale, il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, il compenso stabilito, dando atto che l'efficacia degli incarichi stessi decorre dalla data della predetta pubblicazione. Nel caso in cui sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
4. l'art. 24 della Legge n. 412/1991 che prevedeva l'obbligo dell'invio semestrale degli elenchi degli incarichi attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni, continua a trovare piena applicazione;
5. l'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Precisato che già il D.L. n. 223/2006, all'art. 32, comma 6-bis disponeva, testualmente: “.....Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.....”;

Ritenuto di dover demandare ad apposita disciplina l'individuazione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i responsabili dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004, n. 21 del 21 dicembre 2006, n. 2 del 11.03.2008, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatasi più volte sulla materia, potranno consentire, ai dirigenti, una gestione comune e i relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori/delle collaboratrici;

Ritenuto che nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, con la fissazione di:

- limiti;
- criteri;
- modalità di affidamento;
- limite massimo di spesa annua;

Evidenziato che compete, invece, a questo organo consiliare, approvare un apposito programma, per l'anno 2020, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza per l'anno 2020;

Sottolineato che i programmi e i progetti generali dell'ente trovano il loro fondamento primario nel Programma di mandato del Sindaco e sono stabiliti, annualmente, nei macro programmi della Relazione Previsione e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione;

Dato atto che dal Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, in approvazione in data odierna si reputa possibile ricorrere ad esperti esterni all'ente, in possesso di "particolare comprovata specializzazione universitaria";

Visto l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale ha previsto:

“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei

presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2011 del 14/3/2011 con la quale è stato chiarito che:

“Tipologia di spesa

La spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Con Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, è stato chiarito che per spesa "*sostenuta*" occorre intendere quella "*impegnata*".

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.

In particolare, "per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno."

Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”

Dato atto che nell'anno 2009 non è stata impegnata alcuna spesa per incarichi di studio ricerca e consulenza;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, in particolare l'art. 46 comma 1 e 3;

Visto il codice civile;

Visto, in particolare, le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n. 4, 21 dicembre 2006 n. 21 11 marzo 2008 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sentita la relazione introduttiva del Segretario Comunale;

Con votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Con il seguente risultato della votazione:

consiglieri presenti n. 8

votanti n. 8

astenuti n. 0

voti favorevoli n. 8

contrari n.0

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia, il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2020, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007 e succ. mod. che potrà riguardare i seguenti servizi e materie:

- Incarichi professionali relativi all'ufficio tecnico (lavori pubblici, urbanistica e ambiente per perizie, collaudi, sopralluoghi, frazionamenti ecc.): euro 10.000,00 (stanziamento previsto al cap. 198)
- Incarichi per servizi relativi ad adempimenti fiscali e tributari 1.200,00: (stanziamento previsto al cap. 94/4)
- Incarico medico del lavoro: euro 3.790,00 (stanziamento previsto al cap. 524/1)
- Incarichi di patrocinio legale: euro 12.000,00 (stanziamento previsto al cap.138)
- Incarichi per servizi di supporto operativo al servizio finanziario 3.000,00: (stanziamento previsto al cap. 138)
- Incarichi per lo svolgimento della figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 : € 1.200,00 (stanziamento al cap. 82/1)

2. di dare atto che l'affidamento di tali incarichi potrà avvenire nei limiti dei programmi indicati nella relazione revisionale e programmatica o nel PEG e nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli specifici interventi;

3. di dare atto che l'affidamento degli incarichi, come sopra indicati, avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento per l'affidamento degli stessi.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 29-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

PARERE DI Regolarità tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 29-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mario Baroni)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 11-05-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia, 11-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIULIANA APPIGNANESI)